



# Città di Seregno

## CONSIGLIO COMUNALE Verbale di deliberazione

data	numero
16/12/2021	68

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF). DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022.**

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di dicembre alle ore 20:46, in Seregno, nella sede comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria di prima convocazione, in seduta Pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Alfredo Ricciardi**.

Presiede **Pietro Amati** in qualità di Presidente.

Partecipano al presente provvedimento:

Componente	Pres.	Ass.	Componente	Pres.	Ass.
ROSSI ALBERTO	Si		PEREGO GIANLUIGI	Si	
AMATI PIETRO	Si		RIPAMONTI DAVIDE	Si	
LISSONI LUCA	Si		RIVOLTA ALBERTO VALERIO		Si
TREZZI EDOARDO	Si		SABIA LEONARDO		Si
BERTOCCHI PATRIZIA	Si		SALA VERONICA	Si	
CADORIN MARIA GABRIELLA	Si		SILVA AGOSTINO	Si	
CASIRAGHI STEFANO ARISTIDE	Si		SILVA STEFANO	Si	
CERQUA ILARIA ANNA	Si		TAGLIABUE AURELIO	Si	
FOTI ANTONINO		Si	TAGLIABUE SAMUELE	Si	
MANDARADONI CHIARA	Si		VIGANO' ELISABETTA	Si	
MARIANI TIZIANO		Si	VISMARA DAVIDE		Si
MINOTTI RENATO	Si				
MONTECAMPI LUCA RAFFAELE	Si				
NOVARA CHIARA MARICA	Si				

Totale	Pres.	Ass.
	20	5

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF). DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022.**

Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto 2/223 dell'ordine del giorno, "Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Determinazione aliquota e soglia di esenzione per l'anno 2022", dando la parola all'Assessore con delega al Bilancio, Rapporti con i quartieri, Sicurezza e protezione civile William Viganò per l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Successivamente intervengono i Consiglieri Cerqua, Lissoni, Viganò, Silva A., Minotti, Bertocchi e l'Assessore con delega al Bilancio, Rapporti con i quartieri, Sicurezza e protezione civile William Viganò per la replica.

Dopo di che intervengono i Consiglieri Cerqua, Minotti, Cerqua che presenta un emendamento (all. 1), Viganò, Silva A. e Bertocchi.

A questo punto il Presidente pone in votazione nelle forme di legge l'emendamento presentato dalla Consigliera Cerqua ed altri (all. 1): tale emendamento **È RESPINTO** avendo riportato n. 6 voti favorevoli e n. 14 contrari (Sindaco Rossi, Amati, Lissoni, Bertocchi, Mandaradoni, Minotti, Montecampi, Perego, Ripamonti, Sala, Silva A., Silva S., Tagliabue A. e Tagliabue S.) espressi per alzata di mano (presenti n. 20).

Infine per dichiarazione di voto intervengono i Consiglieri Cerqua, Viganò, Silva A. e Bertocchi.

Degli interventi è stata fatta la trascrizione della registrazione, che così come elaborata dalla ditta incaricata è allegata al presente atto (prot. n. 0068687 del 28.12.2021).

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e che tale norma è stata successivamente modificata dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- ai sensi della sopra citata norma i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione della cosiddetta aliquota di compartecipazione dell'addizionale, fino al valore massimo dello 0,8 per cento, con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto 31 maggio 2002 dal capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, decorrendo l'efficacia della predetta deliberazione dalla data di pubblicazione dello stesso nel predetto sito informatico, potendo inoltre con il medesimo regolamento stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

RICHIAMATO il vigente regolamento per l'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 135 del 12 dicembre 2007 e modificato da ultimo con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 18 novembre 2013;

VISTI, del sopra richiamato regolamento, in particolare:

- l'articolo 2 che prevede che l'aliquota di compartecipazione della addizionale è stabilita nella misura di 0,8 punti percentuali;
- l'articolo 3 che prevede che la soglia di esenzione, determinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, per i soli contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF inferiore o uguale a € 10.000,00, può essere variata

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

annualmente contestualmente alla determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, con atto deliberativo dell'organo competente;

VISTO altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, laddove, in materia di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è stabilito che "Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

VERIFICATO che l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, stabilendo altresì che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VERIFICATO altresì che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che:

- gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

PRESO ATTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali è fissato al 31 dicembre 2021, così come stabilito dall'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

RITENUTO di confermare per l'anno 2022 nel valore di 0,80 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

RITENUTO altresì, in un'ottica di riduzione della pressione fiscale locale nei confronti dei contribuenti con minore capacità reddituale, di innalzare per l'anno 2022 la soglia di esenzione dall'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) da euro 14.000,00 a euro 15.000,00, nel senso che la suddetta addizionale comunale non sarà dovuta dai contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale stessa inferiore o pari a tale valore di euro 15.000,00, fermo restando che per i redditi imponibili ai medesimi fini superiori a detto limite l'addizionale comunale verrà applicata sull'intero reddito imponibile ai sensi del sopra citato articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

CONSIDERATO che l'impatto di tale manovra assicura all'Ente un'entrata pari a €. 5.250.000, con una perdita stimata inferiore a €. 100.000,00;

VISTO l'unito parere, allegato quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, espresso dall'organo di revisione economico-finanziario, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

CON n. 14 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 6 astenuti (Trezzi, Cadorin, Casiraghi, Cerqua, Novara e Viganò) (presenti n. 20),

### **D E L I B E R A**

1. di fare proprie le premesse del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate e approvate;
2. di confermare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 2022, con decorrenza 1° gennaio 2022, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e all'apposito regolamento comunale, richiamato in premessa, nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali (0,80%);
3. di stabilire, per quanto esposto in premessa e ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché dell'articolo 3 dell'apposito regolamento comunale, richiamato in premessa, per l'anno 2022, con decorrenza 1° gennaio 2022, la soglia di esenzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nell'importo di euro 15.000,00, nel senso che l'addizionale comunale non risulterà dovuta dai contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale comunale stessa inferiore o pari a tale valore;
4. di precisare che il predetto provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
5. di trasmettere, a norma dell'articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#).  
Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON n. 14 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 6 astenuti (Trezzi, Cadorin, Casiraghi, Cerqua, Novara e Viganò) (presenti n. 20),

### **D E L I B E R A**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dovendo dare tempestivamente corso alla successiva definizione e approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2022-2024.-

Firma digitale su originale  
(conservato presso il Comune)

**PARERI E ATTESTAZIONE****Area:** AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**Servizio:** ENTRATE**Responsabile del procedimento:** Silvia Lanzani**Oggetto:** ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF). DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2022.**1.** Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 22/11/2021

**IL DIRIGENTE**

f.to dott. Pietro Cervadoro

**2.** Si esprime, in ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme specifiche)

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 22/11/2021

**IL DIRIGENTE DELL'AREA  
AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI**

f.to dott. Pietro Cervadoro

**3.** Si esprime, in ordine a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema dei controlli interni

Parere: Favorevole

Note:

Lì, 07/12/2021

**SEGRETARIO GENERALE**

f.to dott. Alfredo Ricciardi

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente**  
f.to Pietro Amati

**Il Segretario Generale**  
f.to Alfredo Ricciardi

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

lì, 16/12/2021

**Il Segretario Generale**  
f.to Alfredo Ricciardi

---

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e che del verbale si dà comunicazione ai capigruppo consiliari.

lì, 01/02/2022

**Il Segretario Generale**  
f.to Alfredo Ricciardi



## COMUNE DI SEREGNO

(Provincia di Monza e della Brianza)

### Parere del Collegio dei Revisori dei Conti del 3 dicembre 2021

sulla proposta di deliberazione del consiglio comunale avente per oggetto:

**“ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF). DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L’ANNO 2022”**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Seregno composto da:

- Dottor Ermanno Piero GAMBÀ	Presidente
- Dottor Cesare Mario LISSONI	Revisore
- Dottoressa Cristiana VACCANI	Revisore

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a oggetto: “*Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Determinazione aliquota e soglia di esenzione per l’anno 2022*”, da approvarsi ai sensi delle norme vigenti;

Considerato che il complessivo contenuto della proposta di deliberazione consiliare in relazione alla quale si rilascia il presente parere appare congruo e coerente con le finalità istituzionali dell’Ente oltre che contabilmente attendibile;

Visto l’articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

Viste le norme statutarie e regolamentari dell’Ente;

tutto ciò premesso il Collegio dei Revisori esprime

**parere favorevole**

all’approvazione della proposta deliberativa di cui sopra.

Il presente parere dovrà essere protocollato ed inserito nel libro dei Revisori dei Conti

Seregno 3 dicembre 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dottor Piero Ermanno GAMBÀ – firmato digitalmente

Dottor Cesare Mario LISSONI – firmato digitalmente

Dottoressa Cristiana VACCANI – firmato digitalmente